DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Art. 9

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 17 GIUGNO 2021, N. 87

All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'Allegato XIX al presente decreto.».

Versione in vigore dal 30 aprile 2021, non più in vigore dal 22 giugno 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-termini-legislativi/art-9-provvedimento-abrogato-dalla-l-17-giugno-2021-n-87/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it